

Luca Tavani

Il Testo Unico sulla


Documentazione Amministrativa

**Autenticazione di sottoscrizioni e di copie
Dichiarazioni sostitutive**



Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445

**“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”**



Documento amministrativo:

Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

(articolo 1, comma 1, lettera a)

Documenti di identificazione

Documento di riconoscimento:

Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare.

Documento di identità:

La carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dalla amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.

Documento di identità elettronico:

Il documento analogo alla carta di identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

Documenti di identificazione

Equipollenza:

Sono equipollenti alla carta di identità:

- Il passaporto;
- La patente di guida e la patente nautica;
- Il libretto di pensione;
- Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- Il porto d'armi;
- Le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro (o altra segnatura equivalente) rilasciate da un'amministrazione dello Stato

(articolo 35)

Nei documenti di identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione dello stato civile, se non a richiesta dell'interessato.

Certificati e autocertificazioni

Certificato:

Il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzione di riproduzione e informazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione:

Un documento sottoscritto dall'interessato e presentato in sostituzione dei certificati



Autenticazioni e legalizzazioni

Autenticazioni di sottoscrizione:

L'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Legalizzazione di firma:

L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.

Legalizzazione di fotografia:

L'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato



Amministrazioni: procedenti e certificanti

Amministrazioni procedenti:

Le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive.

Amministrazioni certificanti:

Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti.



Soggetti

Sono chiamati ad applicare obbligatoriamente le disposizioni:

- Tutte le **pubbliche amministrazioni**
- I **gestori dei servizi pubblici** nei rapporti con l'utenza

Sono gestori di servizi pubblici quei soggetti, anche privati, che a seguito di concessioni amministrative gestiscono attività di rilievo pubblico (assistenza sanitaria, servizi di trasporto pubblico, fornitura di luce, gas e acqua, riscossione dei tributi...).

Per la natura dell'attività svolta, il rapporto dei cittadini con questi soggetti equivale a quello con la pubblica amministrazione.





Sono chiamati ad applicare le disposizioni:

- I **privati che vi consentono**

I soggetti privati potranno richiedere il controllo delle autocertificazioni a loro presentate:


- solo a seguito di appositi accordi con le amministrazioni certificanti
- con il consenso dei dichiaranti.

Soggetti


Possono beneficiare delle norme di semplificazione:

- I **cittadini italiani** e dell'**Unione europea**;
 - Le **persone giuridiche** con sede in **Italia** o in uno stato dell'**Unione europea**;
-

- I cittadini non appartenenti all'Unione europea




a condizione che siano regolarmente soggiornanti in Italia



limitatamente a fatti certificabili o attestabili in Italia da soggetti pubblici.

Impedimento alla sottoscrizione

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.



Comune di xxx

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la dichiarazione precedente è stata a me resa dal signor


_____,
identificato mediante _____,
in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

Lì, 5 marzo 2008

Il Funzionario Incaricato

Impedimento alla dichiarazione

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute può essere sostituita da una dichiarazione resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.



Comune di xxx

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la dichiarazione precedente è stata a me resa per conto di _____, dal signor _____, identificato mediante _____, in presenza di un impedimento a rendere la dichiarazione da parte dell'interessato.

Lì, 5 marzo 2008

Il Funzionario Incaricato

Queste disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali

Autenticazione di copie

Definizione:

L'autenticazione di una copia consiste nella attestazione di conformità all'originale, riportata alla fine della copia stessa dal pubblico ufficiale autorizzato.


Sono autorizzati ad autenticare una copia:

- Pubblico ufficiale che ha emesso l'atto o presso cui è depositato o al quale deve essere presentato;
- Notaio;
- Cancelliere;
- Segretario Comunale;
- Dipendente incaricato dal Sindaco.

Autenticazione di copie

Il pubblico ufficiale autenticante deve indicare la data ed il luogo di autenticazione, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Se la copia è costituita da più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.



Comune di xxx

Io sottoscritto _____,
funzionario incaricato dal Sindaco, ai
sensi dell'articolo 18 del decreto del
presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attesto che la presente
copia, composta di n. _____ fogli, è
conforme all'originale.

Li, 5 marzo 2008

Il Funzionario Incaricato

Autenticazione di copie

La conformità all'originale di una copia di un atto rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione, di titoli studio o di servizio e dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati può essere attestata dall'interessato con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Questa dichiarazione può essere apposta in calce alla copia stessa.

Autenticazione delle sottoscrizioni

Dichiarazioni presentate
a **privati**



L'autenticazione è redatta da:

- Notaio;
- Cancelliere;
- Segretario Comunale;
- Dipendente incaricato dal Sindaco.




Comune di xxx
Io sottoscritto _____, funzionario
incaricato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 21
del decreto del presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attesto che la
sottoscrizione del presente atto è stata apposta
in mia presenza, dal signor _____,
nato a _____ il _____,
identificato mediante _____.

Li, 5 marzo 2008

Il Funzionario Incaricato

Il funzionario incaricato dal Sindaco attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio



Autenticazione delle sottoscrizioni

Dichiarazioni presentate
a **privati**



L'autenticazione è redatta da:

- Notaio;
- Cancelliere;
- Segretario Comunale;
- Dipendente incaricato dal Sindaco.

Dichiarazioni presentate
a **soggetti pubblici**



L'autenticazione è sostituita da:

- Firma apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica;
- Sottoscrizione accompagnata da una fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità (istanza e fotocopia possono anche essere trasmesse tramite terza persona o per via telematica)

Se l'istanza è presentata a soggetti pubblici ma al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, le modalità per l'autenticazione sono le medesime previste per i soggetti privati

Acquisizione diretta dei documenti

L'articolo 43 del Testo Unico **vieta** alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi di chiedere:

- I certificati, in tutti i casi in cui è previsto il ricorso all'autocertificazione;
- I documenti già in loro possesso o che le stesse sono tenute a certificare.

La richiesta di tali atti costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Le pubbliche amministrazione ed i gestori di servizi pubblici possono:



Desumere i dati da un documento di identità o riconoscimento



Procedere alla acquisizione diretta dei documenti necessari

Acquisizione diretta dei dati

I dati relativi a

- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- Cittadinanza;
- Stato civile;
- Residenza




possono essere comprovati mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento **in corso di validità**. La registrazione dei dati avviene mediante acquisizione di fotocopia non autenticata del documento stesso.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento **scaduto**, la acquisizione dei dati potrà essere comunque effettuata se l'interessato dichiara in calce alla fotocopia del documento che i dati contenuti in esso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione:

- Devono essere sottoscritte dall'interessato, senza nessuna particolare formalità;
- Possono essere trasmesse in qualunque modo al richiedente (di persona, a mezzo terzi, tramite posta o fax...)
- Possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del Testo Unico



- Data e luogo di nascita;
- Residenza;
- Cittadinanza;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- Stato di famiglia;
- Esistenza in vita;
- Nascita di un figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- Appartenenza a ordini professionali;
- Titolo di studio, esami sostenuti;
- Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

Autocertificazioni

- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- Qualità di studente;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativa iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno, n. 231;
- Qualità di vivenza a carico;
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente **stati**, **qualità personali** e **fatti**, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'articolo 46.

La firma deve essere autenticata (nei modi previsti dall'articolo 21 o dall'articolo 38 a seconda del destinatario dell'atto).

Con questa forma si può anche:

- Attestare la conformità all'originale della copia di un documento (art. 19)
- Dichiarare lo smarrimento di un documento nei casi in cui la legge non preveda l'obbligo di denuncia.



La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può anche riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Non possono contenere atti di impegno o manifestazioni di volontà che abbiano natura negoziale (circolare n. 10/1993).

Il superamento dell'autocertificazione

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Articolo 18 - Autocertificazione

[...]

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Il superamento dell'autocertificazione

Direttiva n. 2/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione



La nuova formulazione della disposizione impone di richiedere ai cittadini esclusivamente gli **elementi necessari per la ricerca dei documenti** ove inerenti **atti, fatti, qualità e stati soggettivi... in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.**

Le amministrazioni devono quindi predisporre procedure idonee a consentire il rilascio di provvedimenti anche in **assenza di qualsiasi produzione documentale** da parte del soggetto istante

Il superamento dell'autocertificazione

Direttiva n. 2/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione



Se il ricorso all'autocertificazione ovvero alle dichiarazioni sostitutive ha consentito, finora all'amministrazione procedente di contare sulla fondatezza della situazione di fatto e diritto derivante dalle dichiarazioni prodotte dai soggetti istanti, la procedura introdotta dall'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 impone la capacità dell'amministrazione di verificare direttamente la sussistenza di presupposti.

Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione delle informazioni e dei documenti non più fondato sul controllo della documentazione quale presupposto per il rilascio di provvedimenti abilitanti, ma radicato sulla mera consultazione dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale.



Legge 28 gennaio 2009, n. 2

**Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.**



Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

[...]

2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

[...]

Controlli e sanzioni

Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.



Nel caso in cui si rilevino irregolarità non costituenti falsità (ad esempio il dichiarante non ha barrato con una croce la casella corrispondente contenuta in un modulo) il funzionario competente a ricevere la pratica informa il dichiarante il quale è tenuto alla regolarizzazione, pena la sospensione del procedimento.

Per le amministrazioni certificanti la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio

Sanzioni a carico del funzionario

Costituisce violazione ai doveri d'ufficio il mancato compimento di una certa attività prevista come obbligatoria dalla legge.

La violazione dei doveri d'ufficio comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari che possono arrivare sino all'estinzione del rapporto di lavoro.

Nei casi più gravi può costituire reato penale. L'articolo 328 del codice penale prevede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compia l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa fino a 2.000.000 delle vecchie lire.

- *La richiesta di certificati o di atti di notorietà quando ci sia l'obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive e la relativa mancata accettazione delle stesse dichiarazioni;*
- *Il rifiuto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;*
- *La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni.*




Sanzioni a carico del dichiarante

L'articolo 75 del Testo Unico sancisce la decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni risultate, a seguito di controlli, non veritiere.

Il dipendente pubblico che riceve le dichiarazioni sostitutive ha l'obbligo di accettarle e, in quanto pubblico ufficiale, di denunciare all'autorità giudiziaria i reati commessi qualora, a seguito di controlli, il contenuto delle dichiarazioni dovesse risultare falso per:

- false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui;
- falsità materiale (formazione di un atto falso, alterazione di un atto vero, rilascio di copie di atti inesistenti)
- falsità ideologica (falsa attestazione dei fatti di cui l'atto pubblico deve provare la verità)
- uso di atto falso



Autenticazioni speciali

Autenticazioni in casi “speciali”

Si tratta di autenticazioni previste da norme diverse dal dpr 445/2000

- Autenticazione degli atti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
- Autenticazione della sottoscrizione del consenso scritto, da parte degli aspiranti all'adozione, all'incontro fra questi ed il minore da adottare (articolo 31, comma 3, lettera e, legge 4 maggio 1983, n. 184)
- Autenticazione della sottoscrizione della nomina del difensore, del mandato o procura speciale o qualsiasi altro atto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
- Autenticazione della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali (decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)
- Autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni inerenti l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi nonché la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (articolo 7, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

Autenticazioni speciali: il non vedente

Autenticazione di sottoscrizione di persona affetta da cecità

La autenticazione della sottoscrizione avviene secondo le modalità indicate dalla legge 3 febbraio 1975, n. 18 "Provvedimenti a favore dei ciechi"

- Articolo 1

La persona affetta da cecità congenita è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire

- Articolo 3

Su richiesta della persona affetta da cecità è ammessa, ad assisterla per la sottoscrizione degli atti od anche alla loro redazione, una persona di fiducia. Questa persona firmerà, dopo il cieco, qualificandosi come "il testimone". Se ha anche partecipato alla redazione dell'atto si qualificherà come "partecipante alla redazione dell'atto"

- Articolo 4

Se la persona affetta da cecità non è in grado di firmare, apporrà un segno di croce. Se non è in grado neppure di apporre il segno di croce si appone sul documento la formula "impossibilitato a sottoscrivere" e l'atto sarà sottoscritto da due persone di fiducia